

**BREVE VADEMECUM SULL'INDENNITÀ DI FREQUENZA
e i Disturbi Specifici sull'Apprendimento**

(aggiornato al 3 ottobre 2023)

L'indennità di frequenza è una prestazione economica che viene erogata mensilmente dall'INPS a seguito di una specifica istanza da parte dell'interessato ed è prevista dalla legge n. 289 del 11 ottobre 1990 e risponde all'esigenza di supportare l'inserimento sociale, la cura e la riabilitazione dei minori di anni 18 che presentano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche e proprie della loro età.

L'indennità di frequenza è un sostegno economico che viene, quindi, erogato a quei minori che presentano patologie o disturbi, come ad esempio i *Disturbi Specifici dell'Apprendimento*, che rendono indispensabili una serie di spese aggiuntive per garantire il sostegno dei minori.

I REQUISITI per poter accedere all'indennità di frequenza sono:

1. SOGGETTIVI, ovvero relativi alla persona:
 - a. età inferiore ai diciotto (18) anni¹
 - b. presenza di *difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchi migliore nella frequenza 500, 1000, 2000 hertz*²;
 - c. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno stato non UE purché in regola con il permesso di soggiorno;
 - d. residenza stabile ed abituale nel territorio dello Stato italiano.

2. REDDITUALI: disporre di un reddito annuo personale inferiore ad euro 5.391,88 (per l'anno 2023). Il reddito è riferito al minore e non ai genitori.

3. FREQUENZA
 - a. di centri ambulatoriali specializzati in trattamenti terapeutici, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di disabilità, purché convenzionati con il S.S.N.
 - b. in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-

² Definito dalla Legge n. 289/1990



AVVOCATO GIACOMO GRANDE

residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

- c. di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado;
- d. di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;

L'indennità di frequenza è INCOMPATIBILE:

- a) con qualsiasi forma di ricovero, per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni;
- b) con l'indennità di accompagnamento in qualità di invalidi civili o di ciechi adulti;
- c) con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali (ma compatibile con la pensione ai minori ciechi parziali)
- d) con l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

In ogni caso, in base all'art. 3 della Legge n. 289/1990, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole;

L'indennità di frequenza ha un IMPORTO, per l'anno 2023, pari ad euro 313,91 mensili, sul sito internet dell'INPS è possibile verificare gli importi e i limiti di reddito aggiornati per l'anno in corso.

L'indennità viene erogata mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del percorso riabilitativo, terapeutico o del percorso scolastico.

I ratei mensili sono corrisposti da ottobre a giugno di ciascun anno scolastico, per tutto il percorso scolastico e fino al raggiungimento della maggiore età, non sono quindi corrisposti nei mesi di luglio, agosto e settembre a meno che il minore non frequenti centri riabilitativi o corsi convenzionati con l'ASL – in tal caso occorrerà inviare apposita certificazione all'INPS.

Al raggiungimento della MAGGIORE età, previa apposita istanza da presentarsi sei mesi prima il compimento del diciottesimo anno di età, l'INPS procederà alla “*liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni*” che sarà confermata dopo un successivo accertamento sanitario.



AVVOCATO GIACOMO GRANDE

L'iter per ottenere l'indennità di frequenza nel caso di Disturbi Specifici sull'Apprendimento può essere suddiviso in quattro step principali il primo dei quali è quello di **ottenere il certificato DSA**, tale certificato può essere ottenuto, in alternativa, tramite un iter diagnostico che può essere eseguito

- a) presso il Servizio Sanitario Nazionale;
- b) presso una struttura privata accreditata;

La diagnosi alla base della certificazione deve essere stilata da un'equipe multidisciplinare composta da un Neuropsichiatra infantile, Psicologo e Logopedista.

Una volta ottenuta la certificazione occorre **RECARSI DAL PEDIATRA** oppure dal **MEDICO DI FAMIGLIA** del minore che dovrà compilare una certificazione medica, emessa in modalità telematiche, trascrivendo la diagnosi, il relativo codice identificativo e specificando quanto previsto dall'art. 2 della Legge 289/1990 ovvero "*il minore ha difficoltà persistenti a compiere le funzioni proprie dell'età*". Tale certificazione sarà poi inviata telematicamente all'INPS. Successivamente all'invio telematico del certificato, il medico:

- effettuerà la stampa dello stesso firmato in originale che dovrà poi essere presentato al momento della visita medica;
- effettuerà la stampa della ricevuta di presentazione del certificato che riporterà il numero identificativo dello stesso che dovrà poi essere riportato sulla domanda;

Il certificato medico ha una validità di 90 giorni ed entro tale termine dovrà essere presentata la domanda d'indennità all'INPS.

Con il medesimo certificato è possibile richiedere differenti prestazioni e/o benefici.

Successivamente alla presentazione del certificato da parte del Medico di Famiglia o dal pediatra si procede alla **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA all'INPS**, che ad oggi può essere fatta solamente per via telematica, alternativamente

1. tramite i patronati o le associazioni di categoria che si occupano di disabilità;
2. personalmente tramite il portale dell'INPS -> www.inps.it

Successivamente all'invio telematico della domanda di indennità verrà rilasciata una ricevuta e l'INPS provvederà ad inviare una lettera di convocazione per la visita del minore.

La **Commissione Medica** generalmente basa la visita esclusivamente sul riscontro documentale.

Al termine della visita l'INPS ha 30 giorni per accogliere o respingere la domanda di indennità di frequenza, in entrambi i casi verrà inviata una raccomandata

- in caso di **ACCOGLIMENTO**, verrà richiesta la compilazione di alcuni moduli per poter ricevere successivamente l'indennità.
- in caso di **RIGETTO**, è possibile impugnare il verbale che nega l'indennità di frequenza davanti al Tribunale di residenza del minore nel termine di mesi 6 dal ricevimento della raccomandata.

